*Giovedi' 17/04/2025*

# ISA redditi 2024: le condizioni per i benefici

*A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.*

Il direttore dellâ€™Agenzia Entrate, con il provvedimento dellâ€™11 aprile 2025, ha definito le modalitÃ  e le condizioni in presenza delle quali, per il periodo dâ€™imposta 2024, si puÃ² riconoscere il regime premiale ai contribuenti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilitÃ  fiscale â€“ articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017)
Per lâ€™esonero del visto di conformitÃ  per la compensazione di crediti e per il rimborso IVA che non superano i 70mila euro annui, sono previste due ipotesi, con una graduazione del beneficio in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente che puÃ² andare da 8 a 9.
Lâ€™esclusione dallâ€™applicazione della disciplina delle societÃ  non operative Ã¨ riconosciuta, per il periodo dâ€™imposta 2024, ai contribuenti con un livello di affidabilitÃ  almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2024 e ai contribuenti con un livello di affidabilitÃ  complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilitÃ  ottenuti a seguito dellâ€™applicazione degli ISA per i periodi dâ€™imposta 2023 e 2024.
I termini di decadenza per lâ€™attivitÃ  di accertamento con riferimento al periodo dâ€™imposta 2024 sono ridotti di un anno, per i contribuenti con un livello di affidabilitÃ  almeno pari a 8.
Lâ€™esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici Ã¨ riconosciuta per il periodo dâ€™imposta 2024:
- ai contribuenti con un livello di affidabilitÃ  almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2024;
- ai contribuenti con un livello di affidabilitÃ  complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilitÃ  ottenuti a seguito dellâ€™applicazione degli Isa per i periodi dâ€™imposta 2023 e 2024.
Lâ€™esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, con riferimento al periodo dâ€™imposta 2024, Ã¨ riconosciuta ai contribuenti che raggiungono un livello di affidabilitÃ  pari almeno a 9, ma solo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.